



COMUNE DI
VARESE

Area VII
Valorizzazione delle attività culturali,
del Patrimonio Culturale
ed Ecosistemico e del Turismo

AREA VII
**Valorizzazione delle attività culturali, del Patrimonio Culturale
ed Ecosistemico e del Turismo**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI IGIENE URBANA**

INDICE

INTRODUZIONE E PREMESSA.....	3
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
Articolo 2 – FINALITA' ED OBIETTIVI.....	4
Articolo 3 - DEFINIZIONI.....	5
Articolo 4 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	8
Articolo 5 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE.....	9
Articolo 6 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.....	10
Articolo 7 – INFORMAZIONE.....	10
Articolo 8 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DEI RIFIUTI URBANI	10
TITOLO II – NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	13
Articolo 9 – FORME DI GESTIONE SOVRACOMUNALE.....	13
Articolo 10 – PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, RIPARTIZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E MODELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA APPLICARSI.....	13
Articolo 11 – CONTENITORI.....	13
Articolo 12 – DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL CONFERIMENTO E DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	14
Articolo 13 – PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE, MODALITÀ DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO.....	15
TITOLO III – LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI.....	16
Articolo 14 – RACCOLTA FRAZIONI.....	16
TITOLO IV – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI.....	16
Articolo 15 - RACCOLTE DIFFERENZIATE DI RIFIUTI URBANI A FINI SOCIALI.....	17
Articolo 16 - AUTOCOMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI E VERDI.....	17
Articolo 17 - IL CENTRO COMUNALE DEL RIUSO.....	18
Articolo 18 – FESTE E MANIFESTAZIONI.....	18
TITOLO V – LINEE GUIDA PER AREE PUBBLICHE, AD USO PUBBLICO E IN CONCESSIONE	19
Articolo 19 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	19
Articolo 20 – RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.....	19
Articolo 21 – SEDE STRADALE, POZZETTI E CADITOIE.....	19
Articolo 22 – CESTINI STRADALI/PARCHI.....	19
Articolo 23 – ISOLE ECOLOGICHE.....	20
Articolo 24 – CONTENITORI ABITI USATI.....	20
Articolo 25 – SIRINGHE ABBANDONATE.....	20
Articolo 26 – CARCASSE DI ANIMALI.....	20
Articolo 27 – PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE D'USO.....	21
Articolo 28 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA CANTIERI.....	21
Articolo 29 – OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI.....	22
TITOLO VI – LINEE GUIDA PER AREE PRIVATE.....	22
Articolo 30 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	22
Articolo 31 – REALIZZAZIONE PLATEE DI CONFERIMENTO.....	22
TITOLO VII – ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	23
Articolo 32 – VIGILANZA E CONTROLLO.....	23
Articolo 33 – SANZIONI.....	23
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI.....	24
Articolo 34 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	24
ALLEGATO – SANZIONI.....	24

INTRODUZIONE E PREMESSA

Collocandosi naturalmente nell'ambito del quadro normativo vigente, il presente regolamento intende fornire gli strumenti per una più efficace politica di gestione dell'igiene urbana, che vede come extrema ratio la raccolta per lo smaltimento, privilegiando le azioni orientate alla riduzione della produzione di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo e il riciclo.

La gestione dei rifiuti urbani deve, quindi, perseguire l'obiettivo sia della riduzione della produzione dei rifiuti, sia della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile conferito in discarica.

Per questo, il Comune, in collaborazione con il Gestore, gli organismi del terzo settore presenti sul territorio, imprese, istituzioni ed eventuali altri soggetti di volta in volta identificati, singolarmente o in rete tra loro, promuove e supporta iniziative volte:

- *a favorire e promuovere il recupero di eccedenze alimentari con l'obiettivo della loro redistribuzione ai fini sociali;*
- *a recuperare le eccedenze di produzione nei diversi settori, con l'obiettivo della loro redistribuzione o riutilizzo;*
- *all'organizzazione di mercatini del riuso;*
- *a incoraggiare corrette pratiche di acquisto e conservazione degli alimenti;*
- *a limitare la produzione di rifiuti, promuovendo un atteggiamento sempre più consapevole verso i prodotti "usa e getta";*
- *a diffondere la consapevolezza dei vantaggi economici derivanti dalla produzione sostenibile e dalla donazione delle eccedenze.*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, avente – anche ai fini di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, in tema di regolazione dello sciopero – carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici della vita cittadina.
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della direttiva 2008/98/CE, della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.
3. Esso disciplina la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati (nel seguito "rifiuti") nel territorio della Città di Varese ed è adottato nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.
4. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:
 - (a) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - (b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché alla tutela del decoro urbano ed al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, all'interno del territorio comunale di Varese.
5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di legge sopra richiamate, dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale in materia di tassa sui rifiuti.

Articolo 2 – FINALITA' ED OBIETTIVI

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento, ed è condotta al fine di assicurare:
 - (a) la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione e della raccolta dei rifiuti urbani;
 - (b) la tutela del decoro, dell'ambiente e del paesaggio;
 - (c) il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane facenti parte del territorio comunale.
2. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani:
 - a) attiva iniziative di sensibilizzazione ambientale e volte a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, anche mediante la promozione di accordi, contratti di programma e intese;
 - b) incoraggia e sostiene la cultura del recupero e del riutilizzo dei beni e delle materie prime, anche attraverso sottoscrizione di protocolli di intesa con associazioni di categoria.
3. Le politiche di gestione e trattamento dei rifiuti nel Comune di Varese si conformano

all'ordine di priorità stabilito dalla direttiva 2008/98/EC, inteso a perseguire il minor impatto ambientale possibile, secondo la seguente gerarchia:

- prevenzione,
- preparazione per il riutilizzo,
- riciclo,
- recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia),
- smaltimento.

La gestione dei rifiuti urbani deve quindi perseguire l'obiettivo sia della riduzione della produzione dei rifiuti sia della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile conferito in discarica.

4. Le associazioni di volontariato ed ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore e i cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione.
5. Nell'ambito delle attività scolastiche sono promosse azioni di carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale, di lotta allo spreco e di corretta educazione alimentare.

Articolo 3 - DEFINIZIONI

1. La classificazione dei rifiuti e la relativa definizione sono riferibili agli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza rientrante nelle categorie definite dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi. In particolare si intende per:
 - A) "rifiuti urbani":
 - i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai tre punti precedenti;
 - B) "rifiuti da costruzione e demolizione": i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

C) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

D) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

E) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

F) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

G) "rifiuti pericolosi": quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs n. 152/2006.

3. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti:

- I. **Piattaforma Ecologica Comunale (PEC):** area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dall'Ente competente;
- II. **Centro Ambientale Mobile (CAM):** attrezzature per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubbliche o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni;
- III. **Centro del riuso:** locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti, ma sono caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi;
- IV. **Compostiera:** contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
- V. **Conferimento (Modalità di):** le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;
- VI. **Cernita preliminare:** una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata o a prenotazione;
- VII. **Deposito temporaneo:** raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta

del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il già menzionato limite all'anno, il deposito temporaneo non può comunque avere durata superiore ad un anno;

- il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

VIII. **Eco-Calendario**: documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:

- le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
- le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, le frequenze ed i luoghi di conferimento delle restanti frazioni di rifiuti urbani ed assimilati;

IX. **Ecofeste**: manifestazioni svolte sul territorio e in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare sia la prevenzione della produzione di rifiuti (avvalendosi di modalità come l'utilizzo di stoviglie lavabili e acqua in brocca, ecc.) che la raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili;

X. **Frazione secca (o residua)**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dall'attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;

XI. **Frazione umida**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;

XII. **Gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

XIII. **Imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:

- **imballaggio primario o imballaggio per la vendita**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe);

- **imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte);
 - **imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
- XIV. **Punto di raccolta:** luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore in dotazione personale, di qualsiasi tipo e natura, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'eco-calendario;
- XV. **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti, al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero;
- XVI. **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro o plastica e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- XVII. **Spazzamento stradale:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, delle aree pubbliche e delle aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve;
- XVIII. **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio, di trattamento o di smaltimento dei rifiuti;
- XIX. **Utenza del servizio:** i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto. Le "utenze" si suddividono in Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e Utenze Non Domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole, industriali e professionali, associazioni, banche, negozi, ecc.);
- XX. **Utenza Domestica singola:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
- XXI. **Utenza Domestica condominiale:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo.

Articolo 4 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in coerenza con il Contratto di Servizio in capo al Gestore e a quanto disciplinato dall'ARERA:
 - (a) le regole di conferimento delle varie frazioni differenziate di rifiuti su tutto il territorio comunale;
 - (b) la cornice entro cui gli atti negoziali stipulati con il gestore del servizio di igiene urbana disciplinano le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse

- frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;
- (c) obblighi e divieti dei produttori e detentori di rifiuti urbani;
 - (d) le modalità di conferimento di particolari categorie di rifiuti urbani;
 - (e) le modalità di gestione e la regolamentazione degli accessi alla Piattaforma Ecologica Comunale;
 - (f) le forme di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti;
 - (g) le regole per il mantenimento del decoro delle aree pubbliche, delle aree in concessione e delle aree private;
 - (h) le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, di pulizia e di vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
 - (i) alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico, il Centro comunale del Riuso, la disciplina delle ecofeste;
 - (j) il regime sanzionatorio per le violazioni del presente Regolamento.

Articolo 5 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

1. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La riduzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima sono considerati prioritari rispetto allo smaltimento. Il rispetto e la promozione di tali concetti avvengono anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
2. Al Comune compete altresì, ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006:
 - I. l'adozione di misure di sorveglianza e controllo volte all'individuazione e all'eventuale sanzionamento di comportamenti illeciti o comunque non consentiti ai sensi del presente Regolamento e del suddetto decreto;
 - II. l'emissione di ordinanze volte ad ottenere la rimozione di rifiuti in aree private, la cui presenza comprometta l'igiene ed il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore o di altro operatore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - III. l'emissione di ordinanze di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile di abbandono di rifiuti sul suolo e nel suolo;
 - IV. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamenti illeciti o comunque non consentiti ai sensi del presente Regolamento;
 - V. l'accertamento delle violazioni di cui al presente Regolamento, ai sensi del successivo art. 33.
3. Le attività inerenti al Servizio di Gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono esercitate attraverso il soggetto gestore del servizio, incaricato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
4. Il Comune ha potere di controllo sull'attività del Gestore, il quale è tenuto alla vigilanza sulla qualità dei servizi erogati. Il Comune ha facoltà di richiedere l'adozione di adeguate forme di controllo e monitoraggio della qualità del servizio prestato, anche avvalendosi di soggetti terzi.
5. Il Comune promuove e adotta opportune forme di informazione, di educazione e di partecipazione dei cittadini riguardo la tematica dei rifiuti, anche tramite il Gestore del servizio di Igiene Urbana e/o con il supporto di associazioni volontaristiche, nonché del Servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.).

Articolo 6 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

1. Al gestore del servizio, d'intesa con l'Amministrazione Comunale e nel rispetto degli standard richiesti dalla normativa e dal contratto di servizio vigente, competono le attività legate alla gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi - raccolta, trattamento e smaltimento -, sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali e/o quello energetico.
2. Le attività di competenza del gestore sono declinate nel contratto di servizio e nei documenti ad esso connessi.
3. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e delle norme in materia ambientale. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi, lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto, il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee ed il raggruppamento per il trasporto. In ogni caso debbono essere osservate le norme di cui all'art. 193 del D.lgs. n. 152 del 2006.
4. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il Gestore deve impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge n. 146/1990 per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il Gestore deve inoltre comunicare formalmente al Comune le sospensioni del servizio in modo tempestivo, in modo che sia il Gestore sia il Comune stesso possano provvedere alla divulgazione della notizia nelle forme ritenute adeguate.

Articolo 7 – INFORMAZIONE

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune, in sinergia col Gestore del servizio, è tenuto con le forme più appropriate:
 - I. a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti i servizi erogati;
 - II. a realizzare campagne di informazione rivolte ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - III. a istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di numero telefonico dedicato e gratuito, di un sito internet e di un indirizzo di posta elettronica;
 - IV. a divulgare, con frequenza almeno trimestrale, i risultati quantitativi della raccolta delle diverse frazioni.
2. D'intesa con il Gestore e con gli altri soggetti coinvolti nelle iniziative di cui all'art. 2, il Comune di Varese si prefigge di definire gli strumenti e le modalità propedeutici alla rendicontazione dei risultati quantitativi ottenuti nella differenziazione e nel recupero delle eccedenze. Gli obiettivi conseguiti sono resi pubblici e opportunamente documentati.

Articolo 8 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DEI RIFIUTI URBANI

1. È obbligatorio per i produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani e assimilati il conferimento dei rifiuti stessi secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste nell'ambito del territorio comunale. Sono vietate modalità di differenziazione delle frazioni diverse da quelle previste dal gestore e dal Comune.

2. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani e assimilati; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
3. L'esposizione dei rifiuti su aree pubbliche a filo strada, nei pressi dell'abitazione o sul confine di proprietà o del luogo di produzione, collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto alla raccolta, è consentita al solo fine della raccolta. È vietato esporre i rifiuti conferibili al "porta a porta" al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti dal calendario di raccolta per zona, redatto annualmente dal Gestore d'intesa con il Comune; in particolare:
 - I. i contenitori ed i sacchi devono essere esposti non prima dell'orario indicato;
 - II. salvo modifiche nel calendario, si rispettano gli orari riportati nella seguente tabella

Frazione	Esposizione		Ritiro dei Contenitori	
	UD	UND	UD	UND
Umido, Carta-Cartone, Plastica e Lattine; Secco	Dalle 20:00 del giorno precedente alle 04:00 del giorno di raccolta	Entro le 04:00 del giorno di raccolta; anche dalla sera precedente, alla chiusura dell'attività o dopo le 20:00	entro le 20:00 del giorno di raccolta	entro le 20:00 del giorno di raccolta
Vetro	Dalle 06:00 alle 11:00 del giorno di raccolta	Dalle 06:00 alle 11:00 del giorno di raccolta	entro le 20:00 del giorno di raccolta	entro le 20:00 del giorno di raccolta

- III. i contenitori, una volta svuotati, devono pertanto essere ritirati dall'utente all'interno della proprietà privata appena possibile e comunque non oltre l'orario indicato nella tabella del precedente comma;
 - IV. i contenitori e i sacchi conferibili al "porta a porta" contrassegnati dal gestore in quanto non conformi per contenuto, devono essere rimossi e ritirati dall'utente responsabile appena possibile, non oltre le ore 20:00 del giorno di raccolta. L'utente dovrà effettuare una nuova esposizione, secondo il calendario di raccolta, una volta eliminato il motivo della rilevata non conformità;
 - V. è vietato lasciare sulla pubblica via, in prossimità del punto di raccolta afferente all'utenza, sacchi e/o rifiuti non conformi;
 - VI. nel caso di platee di conferimento private (art. 31), autorizzate dal Gestore e conformi alle disposizioni igienico-sanitarie, poste in prossimità di aree ad uso/passaggio pubblico, è onere della proprietà il mantenimento del decoro ed il controllo dell'eventuale conferimento da parte di terzi non autorizzati.
4. Ogni frazione di rifiuto destinata alla raccolta "porta a porta" deve essere conferita secondo le modalità stabilite dal Gestore in accordo con il Comune; in particolare:
 - I. è vietato esporre qualunque frazione in sacchi neri o comunque non trasparenti;
 - II. è vietato conferire sacchi aperti o lacerati o che disperdano il contenuto;
 - III. il peso dei sacchi non deve essere eccessivo e in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni del "Codice della salute e della sicurezza sul lavoro" in materia di movimentazione manuale dei carichi;
 - IV. i rifiuti non possono essere conferiti in forma sciolta o liquida o in fase di combustione. È inoltre vietato il conferimento "porta a porta" di frazioni estranee quali: rifiuti pericolosi, oggetti taglienti o tossici, sostanze infiammabili;
 - V. è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi

con rifiuti non pericolosi.

5. I rifiuti da conferire al circuito urbano di raccolta "porta a porta" devono essere esposti in corrispondenza del numero civico dell'utenza iscritta a ruolo TARI; è vietato esporre in altra posizione o via, fatte salve le diverse modalità concordate con il Comune e il Gestore.
6. È vietato abbandonare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di ogni natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri contenitori. Il medesimo divieto di abbandonare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.
7. È vietato utilizzare i cestini stradali per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche.
8. È vietato collocare sopra, sotto o attorno ai contenitori territoriali di pile, farmaci, indumenti usati e simili rifiuti di qualsiasi genere.
9. È vietato imbrattare aree ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta e simili).
10. La raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti può essere effettuata secondo le seguenti modalità:
 - I. raccolta presso l'abitazione dell'utente previa specifica richiesta al Servizio Igiene Urbana, concordando l'appuntamento per l'intervento;
 - II. conferimento, effettuato direttamente dal produttore, alla piattaforma ecologica comunale (PEC).
11. Presso la Piattaforma Ecologica Comunale (PEC) è vietato:
 - I. accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura;
 - II. accedere senza documentato titolo, quali ad esempio la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) per le utenze domestiche o la tessera dedicata per le utenze non domestiche, rilasciata dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale;
 - III. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti;
 - IV. introdurre materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiale;
 - V. effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito, salvo che da parte del personale autorizzato;
 - VI. l'uso improprio della tessera di accesso, quale la cessione a terzi (non appartenenti allo stesso nucleo familiare) e la contraffazione.
12. E' vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere chiuse a cura dei proprietari.
13. E' vietata ogni forma di combustione dei rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Comune con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.
14. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare, e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.
15. In caso di inadempienza a quanto previsto dal presente articolo si applicano, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 33.

TITOLO II – NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Articolo 9 – FORME DI GESTIONE SOVRACOMUNALE

1. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani possono essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.
2. Qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, è cura del soggetto gestore mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per potere attribuire e registrare correttamente la distribuzione dei pesi.
3. Il gestore del servizio di raccolta non può mescolare i rifiuti urbani con quelli raccolti in altro Comune.

Articolo 10 – PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, RIPARTIZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E MODELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA APPLICARSI

1. Sul territorio del Comune di Varese è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è garantito in tutto il territorio comunale.
3. Il territorio del Comune è suddiviso in zone di raccolta. Nell'Ecocalendario è riportato l'elenco aggiornato delle vie servite ripartite per zone di raccolta. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di rifiuti al punto più vicino della strada pubblica. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.
4. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sono tarati, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore.

Articolo 11 – CONTENITORI

1. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, i bidoni carrellati e non, i mastelli, i contenitori areati, i sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione.
2. I contenitori sono pubblici se collocati dal gestore su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico.
3. I contenitori assegnati all'utenza, singola o collettiva, possono essere collocati solo in area privata, con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta.
4. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune (in occasione della prima fornitura o in occasione dell'attivazione di nuovo contratto) e, per le utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità riscontrate.
5. Gli eventuali contenitori a consumo (come i sacchi) sono resi disponibili all'utenza annualmente, con le modalità e secondo il calendario comunicati all'utenza.

6. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori rispettivamente previsti per ogni tipologia; essi, se dotati di coperchio/chiusura, devono essere esposti sempre chiusi.
7. Nel caso in cui il contenitore (pubblico o assegnato) venga accidentalmente rotto o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvede alla sua sostituzione, previa segnalazione/richiesta da parte dell'utenza e restituzione del contenitore danneggiato.
8. Tutti i contenitori, e in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.
9. Per tutti i casi di raccolta tramite contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di diverse tipologie di contenitori.
10. In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata:
 - fino alla capacità di 360 litri da dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - per dimensioni maggiori da copia della presentazione di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
11. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze devono essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti a evitare l'insorgere di criticità e interferenze con le utenze limitrofe.
12. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
13. Nelle nuove costruzioni e nei piani attuativi devono essere previsti, in rapporto alle unità immobiliari, spazi atti ad ospitare i contenitori adibiti al servizio di igiene urbana; l'area privata o di pertinenza dei suddetti interventi ed individuata per il posizionamento dei contenitori adibiti a dette raccolte, deve trovarsi alla quota del piano stradale e deve essere realizzata con pavimentazione impermeabile e liscia.
14. I contenitori e/o i contenitori carrellati dei rifiuti urbani e per le raccolte differenziate devono essere collocati in posizione tale da potere essere movimentati e raggiunti con i veicoli adibiti al servizio di raccolta, con obbligo di avere libero accesso in concomitanza con i giorni e gli orari di effettuazione della raccolta nella zona, senza arrecare intralcio alla circolazione stradale. La pulizia dell'area è a carico della proprietà. Soluzioni alternative a quanto indicato dovranno essere sottoposte al Gestore del Servizio, per l'approvazione, prima dell'inizio lavori.
15. Tutti i contenitori assegnati all'utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati vuoti e puliti. Per i contenitori carrellati (con ruote) è previsto il servizio di ritiro a cura Gestore, previa richiesta dell'utente.

Articolo 12 – DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL CONFERIMENTO E DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti devono rispettare i seguenti indirizzi:
 - (a) per ogni tipologia di rifiuto il conferimento deve avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore del colore previsto; i colori identificativi per la raccolta differenziata in ottemperanza con la Direttiva comunitaria sono:
 - Frazione organica: marrone - RAL 8025
 - Frazione secca residua: grigio – RAL 7021
 - Carta e cartone: Blu - RAL
 - Multimateriale (imballaggi in plastica e lattine): giallo – RAL

- Vetro: verde - RAL;
 - (b) per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati e conformi alla norma EN13432;
 - (c) i cartoni devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurre al minimo l'ingombro;
 - (d) per i rifiuti ingombranti ed i Raee è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale od usufruendo del servizio di prelievo domiciliare a pagamento con prenotazione obbligatoria, se attivo; in tal caso il conferimento è effettuato nelle posizioni indicate dal Gestore e comunque sulla pubblica via;
 - (e) il conferimento di ogni frazione differenziata deve avvenire mediante posizionamento su fronte stradale di fronte al civico dell'Utenza; il conferimento deve avvenire senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto;
 - (f) il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, Raee e simili) sul marciapiede o sulla sede stradale deve essere verificato, per accertarne l'idoneità, dal Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario, deve essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o deve essere definita una soluzione alternativa a cura del Comune;
 - (g) i titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri e produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
 - consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio;
 - comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio;
 - (h) per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta Rifiuti Urbani Pericolosi e Raee professionali, per i quali il produttore dovrà provvedere in conto proprio.
2. Ogni contenitore può essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.

Articolo 13 – PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE, MODALITÀ DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Piattaforma Ecologica Comunale per la raccolta differenziata è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 152/2006 ed è destinata ad ammassare, stoccare, valorizzare e avviare a recupero/smaltimento le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche e non domestiche, del gestore, nonché dagli altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti.
2. Il Comune, sulla base degli indirizzi e degli standard stabiliti dal presente Regolamento, definisce le modalità di gestione e operatività della Piattaforma e le

- tipologie di rifiuto per le quali è autorizzato il sito da parte dell'Ente competente (Provincia di Varese).
3. All'ingresso della Piattaforma Ecologica Comunale sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.
 4. E' fatto divieto a chiunque, salvo al personale autorizzato, di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura.
 5. La Piattaforma Ecologica Comunale è custodita e presidiata dal Gestore, negli orari di apertura, al fine di:
 - a. evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - b. evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
 - c. minimizzare il conferimento da parte degli utenti nel contenitore degli ingombranti, favorendo quanto più possibile il conferimento differenziato dei rifiuti portati al centro di raccolta;
 - d. evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente;
 - e. curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori ed i cassoni di raccolta, e del Centro di Raccolta in genere, assicurando che siano mantenute in ogni frangente le migliori condizioni igienico sanitarie possibili.
 6. Il personale addetto alla gestione deve inoltre:
 - a. compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi previsti dalla legge;
 - b. redigere consuntivi periodici in cui siano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati per l'avvio a riciclo dalla Piattaforma Ecologica;
 - c. segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
 - d. segnalare agli uffici competenti ogni disfunzione che venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori o all'organizzazione e funzionalità dei servizi;
 - e. coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori.
 7. È fatto espresso divieto di:
 - a. arrecare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente;
 - b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area della Piattaforma Ecologica Comunale;
 - c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta;
 - d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - e. effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito, salvo che da parte del personale autorizzato.

TITOLO III – LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI

Articolo 14 – RACCOLTA FRAZIONI

1. Le raccolte delle frazioni principali sono effettuate in conformità al modello omogeneo proposto nel PRGR (par. 11.4.4), con ulteriori dettagli specifici per il territorio del comune di Varese.

TITOLO IV – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Articolo 15 - RACCOLTE DIFFERENZIATE DI RIFIUTI URBANI A FINI SOCIALI

1. Il Comune può avvalersi di associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini o loro associazioni, che operino senza fini di lucro, per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti, previa stipula di apposita convenzione. Il Gestore deve rendersi disponibile al supporto delle Associazioni nell'ambito di interventi concordati in accordo con il Comune. Le Associazioni possono partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal Gestore del servizio, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Le Associazioni convenzionate sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi di cui alla specifica convenzione e comunque a:
 - I. garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia degli eventuali contenitori collocati sul territorio;
 - II. inoltrare al Comune il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti e i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
 - III. pulire immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento;
 - IV. documentare e illustrare annualmente al Comune i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dell'attività di recupero dei rifiuti;
 - V. acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie per il tipo di servizio da svolgersi.

Articolo 16 - AUTOCOMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI E VERDI

1. L'autocompostaggio (compostaggio domestico), così come definito dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, è una pratica di riduzione alla fonte degli scarti organici e verdi dei propri rifiuti urbani, praticabile presso le utenze domestiche che abbiano la disponibilità di un orto, di un giardino o di altra area idonea allo scopo. Il Comune consente e favorisce l'autocompostaggio e si riserva di attuare attività di controllo a campione per la verifica della corretta esecuzione dello stesso rispetto alle norme tecniche di utilizzo.
2. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio e composter) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini.
3. Sono vietate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la cittadinanza.
4. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè, gusci di uova);
 - scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - cenere di combustione di scarti vegetali.
5. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo ai fini dell'inserimento nell'Albo dei Compostatori Domestici, tenuto e aggiornato dal Gestore del servizio e messo a disposizione del Comune.

6. L'Albo dei Compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento; tali utenti sono monitorati mediante controlli periodici anche ai fini dell'applicazione di eventuali riduzioni sulla TARI. La suddetta comunicazione è resa, entro il mese di gennaio di ciascun anno, tramite un apposito modulo distribuito dal Gestore del servizio dal quale risultino:
 - la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Albo dei compostatori;
 - l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli, se non per le frazioni problematiche, al servizio pubblico di gestione;
 - il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
 - la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione Comunale.
7. Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori possono beneficiare di una riduzione sulla parte variabile della tariffa, secondo quanto disposto dal Regolamento comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 17 - IL CENTRO COMUNALE DEL RIUSO

1. Il Comune di Varese intende perseguire politiche che si pongono obiettivi di tutela ambientale attraverso la puntuale attuazione delle normative nazionali e comunitarie di settore, tra cui la corretta gestione integrata dei rifiuti, che non può prescindere da specifici criteri che prevedano in primo luogo la prevenzione e la riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti e, in secondo luogo, il recupero di materia mediante il riciclo, il reimpiego ed il riutilizzo degli stessi.
2. Ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. n. 152/2006 può essere istituito dal Comune il "Centro Comunale del RIUSO", ove possono essere conferiti beni e oggetti per il successivo riutilizzo.
3. La gestione del Centro del RIUSO può essere affidata anche ad associazioni, come altresì previsto per le fattispecie di cui all'art. 15 (Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali) e nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'art. 2 (Finalità ed obiettivi).
4. Le utenze che dispongano di beni e oggetti funzionanti ancora in buono stato possono consegnarli agli addetti del Centro del RIUSO, anziché conferirli in uno dei contenitori presenti nel Centro di Raccolta comunale, sottraendoli alla qualifica di rifiuto.
5. Gli oggetti consegnati al Centro del RIUSO, previa valutazione di idoneità da parte del personale responsabile, vengono debitamente catalogati per tipologie merceologiche e resi disponibili all'utenza secondo le modalità stabilite dal gestore.
6. E' facoltà del personale del Centro del RIUSO rifiutare gli oggetti e i beni ritenuti non rispondenti ai requisiti di riutilizzabilità.

Articolo 18 – FESTE E MANIFESTAZIONI

1. Gli organizzatori delle manifestazioni si assumono la responsabilità della corretta gestione dei rifiuti, conformemente alle prescrizioni dettate dal Comune di Varese nel provvedimento autorizzativo dell'evento. La raccolta differenziata deve essere attivata d'intesa con il Gestore del servizio.
2. Sono promosse in particolare le ecofeste, quali manifestazioni in cui devono essere utilizzate solo stoviglie lavabili, compostabili o biodegradabili, ovvero *plastic free*. Il Comune di Varese ha facoltà di redigere materiale informativo da divulgare per la corretta organizzazione e gestione delle ecofeste.

TITOLO V – LINEE GUIDA PER AREE PUBBLICHE, AD USO PUBBLICO E IN CONCESSIONE

Articolo 19 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. È fatto obbligo a tutti coloro che usufruiscono di spazi pubblici o ad uso pubblico di adottare comportamenti idonei a mantenere tali spazi in un adeguato stato di conservazione e decoro.
2. Su tutto il territorio comunale è vietato disperdere nell'ambiente rifiuti di qualsiasi natura o collocarli diversamente da quanto previsto nel presente Regolamento.

Articolo 20 – RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

1. Ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico sono a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del medesimo decreto.
2. E' dovere di ogni cittadino segnalare alla polizia locale ed alle GEV abusi e comportamenti scorretti, documentandolo opportunamente.

Articolo 21 – SEDE STRADALE, POZZETTI E CADITOIE

1. Il servizio di spazzamento viene effettuato manualmente e/o in maniera meccanizzata a cura del Gestore del servizio pubblico e consiste nella raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, delle aree pubbliche e delle aree private a uso pubblico. Le aree spazzate, le relative frequenze di spazzamento e i livelli qualitativi da raggiungere sono individuati dal Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione. Non rientrano nel servizio pubblico di spazzamento, ed è quindi cura e onere del proprietario provvedere alla relativa pulizia e manutenzione:
 - (a) le strade e le aree private;
 - (b) le strade e le aree private ad uso pubblico qualora diversamente previsto da apposita Convenzione Urbanistica;
 - (c) le strade e le relative pertinenze non di proprietà comunale, per le quali l'art. 14 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) prevede espressamente che spetta al proprietario della strada provvedere "alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi".
2. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale e allaccio di impianti o che comunque, nell'esercizio della propria attività, interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il Gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre, a loro carico, all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica.
3. È vietato gettare rifiuti nei fori dei pozzetti stradali e delle caditoie, nei bacini e nelle vasche delle fontanelle.

Articolo 22 – CESTINI STRADALI/PARCHI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, sul territorio sono dislocati cestini stradali dedicati ai rifiuti di piccole dimensioni quali ad esempio scontrini, mozziconi di sigarette spenti, gomme da masticare, fazzoletti di carta, deiezioni canine raccolte in apposito sacchetto.
2. Le modalità di vuotatura e di pulizia dei cestini ubicati nelle aree soggette al servizio

pubblico di spazzamento stradale sono a cura del Gestore del servizio di Igiene Urbana e sono disciplinate dal Contratto di Servizio.

3. È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché imbrattarli con scritte e incisioni, o attaccare sugli stessi materiali di qualsiasi natura.
4. È vietato collocare rifiuti di ogni genere sopra, sotto o attorno ai cestini, quando gli stessi sono pieni o i rifiuti risultano di dimensioni eccessive.

Articolo 23 – ISOLE ECOLOGICHE

1. Le isole ecologiche interrato (o “a scomparsa”) per la raccolta differenziata completano i punti di raccolta a servizio del cittadino. Il servizio è usufruibile tramite apposita tessera per accedere e secondo le modalità individuate dal Gestore.
2. E' vietato conferire o abbandonare rifiuti presso le isole ecologiche al di fuori dei casi e delle modalità consentiti.

Articolo 24 – CONTENITORI ABITI USATI

1. La raccolta di vestiti, scarpe ed accessori usati ha fini umanitari, sociali e di tutela dell'ambiente. Il Comune accetta, rilasciando apposita autorizzazione o a mezzo capitolati di gara, richieste di Associazioni, Cooperative o altri soggetti che intendano effettuare la raccolta, il trasporto e in seguito la selezione di quanto raccolto. I soggetti in parola si occupano di tutta l'attività operativa, compreso il trasporto, e provvedono alla stipula delle necessarie coperture assicurative.
2. Il soggetto autorizzato allo svolgimento dell'attività operativa di raccolta e trasporto sul territorio deve garantire il decoro dell'area in cui è posto il contenitore; in caso di aree private dovrà accordarsi direttamente con la proprietà al fine di assicurare il mantenimento della pulizia dell'area.
3. Tra gli impegni assunti dalle associazioni, in accordo con le rispettive convenzioni, devono rientrare le seguenti prestazioni:
 - I. assunzione dei costi riguardanti i contenitori e la raccolta di indumenti;
 - II. dislocazione dei contenitori in accordo con il Comune ed eventuali spostamenti per necessità emergenti fatte presenti dall'Amministrazione;
 - III. svuotamento periodico dei contenitori;
 - IV. mantenimento della pulizia dell'area circostante ai contenitori e del buon aspetto degli stessi;
 - V. effettuazione di eventuali cambiamenti di ubicazione dei contenitori, su accordo di entrambe le parti, con l'obiettivo di migliorare il rendimento dei contenitori stessi e del servizio;
 - VI. interventi d'urgenza, entro 24 ore dalla chiamata/comunicazione di esigenze operative riguardanti i contenitori.
4. E' vietato conferire presso i contenitori rifiuti di altra natura o abbandonare indumenti quando gli stessi risultano colmi.

Articolo 25 – SIRINGHE ABBANDONATE

1. La raccolta delle siringhe giacenti sulle strade e le aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico è effettuata dal Gestore con personale dotato di idonei strumenti atti ad evitare rischi di contagio, secondo le prescrizioni del contratto di servizio.
2. È vietato abbandonare le siringhe sul territorio o collocarle nella frazione indifferenziata senza le necessarie protezioni dell'ago.

Articolo 26 – CARCASSE DI ANIMALI

1. E' vietato l'abbandono o lo scarico sul territorio di animali morti tra i rifiuti.
2. Lo smaltimento delle carcasse di animali domestici deve essere effettuato dal proprietario, a proprie cure e spese, secondo le procedure previste dalla legge. É opportuno rivolgersi al servizio veterinario dell'ATS o al veterinario di fiducia per le specifiche informazioni.
3. Le modalità di raccolta e smaltimento delle carcasse di animali giacenti su strade e aree soggette al servizio pubblico di spazzamento (piccoli animali investiti, piccioni, roditori e simili) sono disciplinate dal contratto di servizio di Igiene Urbana.

Articolo 27 – PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE D'USO

1. L'utilizzo delle aree pubbliche è disciplinato da *concessioni d'uso* o da *autorizzazioni alle manifestazioni* rilasciate dal competente ufficio del Comune di Varese, che disciplina, tra le altre cose, il mantenimento dello stato di pulizia e decoro delle aree stesse. I gestori di esercizi pubblici o di esercizi commerciali devono mantenere pulita l'area in concessione.
2. La pulizia degli spazi comuni dell'area a mercato è di competenza del Gestore ed è disciplinata dal Contratto di Servizio. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata. Al termine dell'attività di vendita, i concessionari e gli occupanti dei posti vendita nei mercati sono tenuti a:
 - I. spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a 1 metro, e conferire i rifiuti generati ponendoli negli appositi sacchi in dotazione;
 - II. sgombrare l'area da veicoli e altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro l'orario previsto dal regolamento che disciplina lo svolgimento del mercato, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde consentire l'igienizzazione delle aree.
3. I Gestori di esercizi pubblici che effettuano distribuzione di beni e/o somministrazione di cibi e bevande al dettaglio finalizzate al consumo immediato (pizzerie d'asporto, gelaterie, alimentari, ristoranti take-away e simili) che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro, devono collaborare al decoro urbano eventualmente posizionando in prossimità dell'ingresso della propria attività uno o più contenitori rimovibili per la raccolta differenziata di tali tipologie di rifiuto. I contenitori devono essere ritirati all'interno dell'attività durante l'orario di chiusura. Sono altresì obbligati alla differenziazione dei rifiuti prodotti dalla loro attività secondo le disposizioni del Comune e del Gestore.
4. In caso di inosservanza alle disposizioni del presente articolo, il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione della pulizia ed al recupero delle spese anticipate nei confronti dei soggetti obbligati.

Articolo 28 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia nel corso che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi genere.
2. Chi effettua interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi tipo è tenuto, sia nel corso che alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai, temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere.
3. In caso di inosservanza alle disposizioni del presente articolo, il Comune si riserva di

provvedere all'esecuzione della pulizia ed al recupero delle spese anticipate nei confronti dei soggetti obbligati.

Articolo 29 – OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI

1. Al fine di evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni, le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini, sono tenute a dotarsi di sacchetti per rimuovere e contenere gli escrementi e di un contenitore d'acqua (bottiglietta o altro) per il lavaggio delle urine.
2. Le persone non vedenti accompagnate da cane guida e le persone diversamente abili sono esentate dagli obblighi di cui al comma 1.
3. Il Comune potrà dotare alcune aree di appositi dispenser di sacchetti per la raccolta e il conferimento delle deiezioni animali. In tale caso i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati ad utilizzare tali contenitori.

TITOLO VI – LINEE GUIDA PER AREE PRIVATE

Articolo 30 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. In ordine alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, i proprietari, i conduttori e i soggetti aventi titolo devono mantenere pulite e in buono stato di manutenzione le aree private di loro competenza, in modo che non siano compromesse le condizioni igienico sanitarie del luogo e delle pertinenze comuni. Qualora le condizioni risultino pregiudizievoli per l'igiene o la salute pubblica e siano tali da favorire la presenza di topi, la proliferazione di insetti e zanzare ed un generale stato di abbandono, anche della vegetazione, che comprometta la salubrità delle proprietà stessa e di quelle confinanti, il Comune, sentiti, ove ritenuto opportuno, l'ARPA (Agenzia Regione Protezione Ambientale) e/o l'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) competenti per territorio, procede, previa diffida ai soggetti interessati, all'emissione dei provvedimenti ordinativi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 31 – REALIZZAZIONE PLATEE DI CONFERIMENTO

1. La platea di conferimento e i cassoni raccoglitori devono rispettare i seguenti criteri di conformità:
 - (a) essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia di facile pulizia e priva di elementi potenzialmente pericolosi;
 - (b) avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili e fruibili da tutti gli utenti;
 - (c) avere dispositivi di apertura e di aerazione tali da assicurare un'efficace difesa antimurine e antinsetti e un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio e periodiche disinfezioni;
 - (d) essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile, servita di lancia per il lavaggio, e distanti il massimo possibile dai locali abitati.
2. La platea insistente su terreno privato, di dimensioni adeguate e il più vicino possibile all'accesso della strada pubblica, deve essere realizzata in modo da consentire la facile e sollecita rimozione dei contenitori da parte degli addetti al servizio; pavimentata con materiale consistente, omogeneo e lavabile; collegata alla strada pubblica mediante pavimentazione continua, consistente ed omogenea, non attraversante locali pubblici. Nei giorni e nelle ore di raccolta dei rifiuti le aree destinate alla collocazione dei contenitori e il percorso per raggiungerle sono mantenuti liberi e accessibili al personale addetto; in caso contrario il Gestore è esonerato dall'obbligo di raccolta.
3. Qualora la particolare conformazione della proprietà renda impossibile l'adattamento

alle norme indicate ai commi precedenti, gli interessati possono proporre altre soluzioni che il Gestore esamina e valuta unitamente ai competenti uffici comunali.

4. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile autorizzare l'accesso del Gestore del servizio alle strade stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del Gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.
5. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.

TITOLO VII – ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 32 – VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il controllo e l'accertamento per l'applicazione delle sanzioni previste per inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento vengono effettuati secondo quanto disposto dalla legge n. 689/1981 dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Locale, dal Servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.), nonché dagli Agenti Accertatori eventualmente nominati dal Sindaco.
2. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per la loro natura o per il momento del conferimento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il Gestore del servizio provvede ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità e l'utente dovrà effettuare una nuova esposizione nel primo giorno disponibile per la raccolta della frazione, previa corretta selezione dei materiali contenuti e conseguente ri-confezionamento.
3. Il Comune, mediante gli organi addetti all'accertamento di cui al comma 1 e con il supporto degli operatori del Gestore, può procedere ad ispezioni selettive del contenuto dei sacchi etichettati come non conformi qualora i rifiuti siano stati lasciati senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata e il cittadino non sia identificabile in altro modo, nel rispetto delle norme sulla privacy.
4. È lecito l'utilizzo di codici a barre, microchip o R-fid che consentano di delimitare l'identificabilità della persona solo nel caso in cui sia accertata la violazione delle norme sulla raccolta differenziata. In questo modo gli operatori che verificano l'omogeneità del contenuto del sacchetto (carta, vetro, plastica) non vengono a conoscenza dell'identità della persona, che rimane riservata fino alla decodifica del codice a barre o del microchip da parte dei soggetti responsabili della procedura sanzionatoria.
5. L'attività di accertamento può essere integrata con sistemi di videosorveglianza, ammessa qualora commisurata al grado di rischio presente in concreto, ovvero ove ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza dell'abbandono indiscriminato di rifiuti in luoghi non previsti per il conferimento o di particolari tipologie di rifiuti (quali i rifiuti pericolosi), al presentarsi di una compromissione delle condizioni di igiene e decoro locali o qualora altri sistemi siano risultati inefficaci.
6. Ogni utente ha l'interesse e il dovere di segnalare ogni disservizio o danneggiamento alle attrezzature fisse o mobili affinché sia possibile un tempestivo intervento correttivo.

Articolo 33 – SANZIONI

1. Le violazioni delle norme dal presente Regolamento sono punite con il pagamento di

una sanzione amministrativa determinata entro le misure minime e massime prefissate ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non derogata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.

2. La tabella “Sanzioni”, parte integrante del presente Regolamento, indica i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative da applicarsi per le singole violazioni, salvo il rinvio alle diverse sanzioni previste da norme sovraordinate.
3. Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 82 dello Statuto Comunale.

ALLEGATO – SANZIONI

Art.	Comma	Violazione	Sanzione		Pagamento entro 60 gg.	Note
			min	max		
8	3	VIOLAZIONE PER TEMPISTICA: <i>Esposizione dei rifiuti al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti</i>	€ 50	€ 200	€ 67	
8; 12	3,4; 1	VIOLAZIONE PER CONTENUTO: <i>Conferire al "porta a porta" rifiuti non conformi per contenuto (frazioni estranee e/o mischiate) o rifiuti in forma sciolta o liquida, in fase di combustione, oggetti taglienti o tossici o infiammabili o pericolosi, o non previsti</i>	€ 200	€ 500	€ 167	
8; 12	3,5; 1	VIOLAZIONE PER UBICAZIONE: <i>Conferire all'interno dei cestini stradali rifiuti non ammessi o collocare rifiuti attorno ad essi. Conferire in altra via o non nelle pertinenze del proprio n. Civico</i>	€ 200	€ 500	€ 167	
8,22	7,8	Utilizzare i cestini stradali per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle utenze	€ 50	€ 200	€ 67	
22	3,4	Imbrattare e danneggiare cestini stradali/parchi e abbandonare rifiuti al di fuori del contenitore	€ 50	€ 200	€ 67	
23	2	Imbrattare e danneggiare le Isole Ecologiche e abbandonare rifiuti nella piazzola dell'Isola	€ 50	€ 200	€ 67	
24	4	Imbrattare e danneggiare i Cassonetti abiti usati e abbandonare rifiuti nell'intorno del cassonetto	€ 50	€ 200	€ 67	
8	9	Imbrattare le aree ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, gomma da masticare, piccola carta e plastica, mozziconi, volantini ecc...);	€ 50	€ 200	€ 67	
21	3	Gettare rifiuti nei fori dei pozzetti stradali, delle caditoie, nei bacini e nelle vasche delle fontanelle	€ 50	€ 200	€ 67	
26	1	L'abbandono indiscriminato o lo scarico sul territorio di animali morti	€ 200	€ 500	€ 167	
29	1	Mancata raccolta e rimozione degli escrementi animali e pulitura delle loro urine	€ 25	€ 250	€ 50	
25	2	Abbandono di siringhe sul territorio o collocarle nella frazione indifferenziata senza le necessarie protezioni dell'ago.	€ 200	€ 500	€ 167	
8	3	Mancata pulizia platee di conferimento private	€ 100	€ 400	€ 133	
16	3	Compostaggio domestico con metodologie scorrette e non controllato	€ 150	€ 350	€ 117	
24	2,3	Mancato controllo dei Cassonetti abiti usati	€ 100	€ 400	€ 133	<i>Ove non diversamente Disciplinato dalle relative Concessioni</i>
27	1	Mancata pulizia aree in concessione	€ 100	€ 400	€ 133	<i>Ove non diversamente Disciplinato dalle relative Concessioni</i>
27	2	Mancata pulizia delle aree interessate durante e al termine delle manifestazioni/mercatini/eventi da parte dei soggetti promotori delle stesse	€ 100	€ 400	€ 133	<i>Condizioni richiamate nelle Concessioni (SUAP)</i>
27	3	Mancata predisposizione della raccolta differenziata da parte di esercenti	€ 50	€ 200	€ 67	<i>Condizioni richiamate nelle Concessioni (SUAP)</i>
28	1,2	Mantenimento decoro e pulizia Aree di cantiere	€ 200	€ 500	€ 167	